

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SECURJOB – APS”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata “SECURJOB – APS”.

L'Associazione, una volta iscritta nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore relativa alle Associazioni di Promozione Sociale, utilizzerà nella propria denominazione l'indicazione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in Via Gaetano Azzariti n. 89.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberato dall'organo competente e comunicato agli enti e registri interessati.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione promuove la salute, la sicurezza e il benessere della persona nei contesti di vita, di studio e di lavoro, attraverso attività di informazione, formazione, prevenzione, ricerca, divulgazione e sensibilizzazione.

L'Associazione opera senza discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico, sociale o economico.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di:

educazione, istruzione e formazione professionale;

formazione extra-scolastica;

prevenzione e promozione della salute e della sicurezza;

ricerca scientifica e divulgazione sui temi connessi alle proprie finalità;

organizzazione di convegni, seminari, incontri, corsi e workshop;

informazione e sensibilizzazione della popolazione;

promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza;

attività rivolte a lavoratori, datori di lavoro, studenti, cittadini e altri soggetti interessati.

Art. 6 – Attività specifiche dell'Associazione

L'Associazione può organizzare e promuovere corsi di informazione, formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Può inoltre realizzare:

a) corsi e percorsi formativi;

b) seminari, convegni e workshop;

c) campagne di prevenzione e sensibilizzazione;

d) attività di ricerca e studio;

e) pubblicazioni e materiale didattico e divulgativo;

f) progetti rivolti a scuole, enti, imprese, lavoratori e cittadini;

g) iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione;

h) attività di supporto informativo, tecnico e documentale in materia di salute e sicurezza.

L'Associazione può collaborare alla predisposizione di documentazione relativa alla prevenzione e alla sicurezza, compresi, a titolo esemplificativo, DVR, DUVRI, piani di emergenza e di evacuazione e altra documentazione prevista dalla normativa vigente, esclusivamente nel rispetto delle competenze professionali, delle abilitazioni eventualmente richieste e delle attività riservate dalla legge a professionisti o soggetti specificamente qualificati.

Art. 7 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 8 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo individuale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, contributi, donazioni, lasciti, erogazioni liberali e ogni altra risorsa acquisita legittimamente.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolte fondi;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- proventi derivanti dalle eventuali attività diverse;
- ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

Art. 11 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità associative e intendono contribuire al loro perseguimento.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione.

Il numero degli associati deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 per le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 12 – Ammissione degli associati

Chi intende essere ammesso presenta apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere i dati necessari all'identificazione del richiedente e la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro il termine previsto dal regolamento associativo.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

L'interessato può chiedere che la decisione di rigetto sia riesaminata dall'Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento associativo.

Art. 13 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

partecipare alla vita associativa;
partecipare alle Assemblee;
votare, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, ove previsto dalla legge;
eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
esaminare i libri sociali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto;
partecipare alle attività dell'Associazione;
ricevere informazioni sulle attività associative.

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari dignità.

Art. 14 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

rispettare il presente Statuto;
rispettare i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
contribuire al perseguimento delle finalità associative;
versare la quota associativa eventualmente stabilita dall'Assemblea;
mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art. 15 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) esclusione;
- c) mancato pagamento della quota associativa, nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento;
- d) decesso.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e deve essere motivata e comunicata all'interessato.

L'associato può chiedere il riesame della decisione secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 – Libro degli associati

L'Associazione tiene il Libro degli Associati, nel quale sono iscritti tutti i soci ammessi.

Il libro è tenuto e aggiornato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 18 – Registro dei volontari e assicurazione

L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono attività non occasionale, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 20 – Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) approvare il bilancio o rendiconto;
- c) approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- d) determinare l'eventuale quota associativa annuale;

- e) approvare i regolamenti di propria competenza;
- f) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla devoluzione del patrimonio nei limiti previsti dalla legge;
- i) deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

La convocazione può avvenire mediante PEC, e-mail, comunicazione scritta o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità della convocazione da parte degli associati.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.

Art. 22 – Diritto di voto

Ogni associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Il voto è esercitato secondo i principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati.

Art. 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.

In prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo le maggioranze speciali previste per le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle altre materie previste dalla legge.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento sono richieste le maggioranze previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

È composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea.

I componenti devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

attua le deliberazioni dell'Assemblea;

predispone il bilancio o rendiconto;

delibera sulle domande di ammissione dei soci;

cura la gestione delle attività associative;

propone regolamenti;

determina le modalità operative delle attività;

compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative.

Art. 27 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, salvo diversa previsione statutaria.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 28 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Segretario

Il Segretario cura la redazione e conservazione dei verbali degli organi sociali, la tenuta della documentazione associativa e gli ulteriori compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Gratuità delle cariche

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle funzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi e alle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla relativa nomina quando ricorrono i presupposti di legge.

Art. 32 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 33 – Libri sociali

L'Associazione tiene:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il registro dei volontari, ove previsto;

gli ulteriori libri e registri richiesti dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti associativi.

Art. 34 – Bilancio e rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dalla legge.

Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 35 – Bilancio sociale

Quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente, l'Associazione redige il bilancio sociale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 36 – Rapporti di lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Il rapporto tra attività volontaria e attività lavorativa è disciplinato dalla legge.

Art. 37 – Convenzioni e rapporti con enti pubblici

L'Associazione può stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art. 38 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 39 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, le relative disposizioni attuative, il Codice civile in quanto

compatibile e ogni altra normativa vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di Promozione Sociale.

Roma, 12/08/2026

I SOCI FONDATORI

Misale Fiorenza

Firma: _____

Del Pozzo Giulio

Firma: _____

Zomparelli Rita

Firma: _____